



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego del prodotto fitosanitario **BION 50 WG 2026** reg. n. **19256**, contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-metile.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute del 21 novembre 2024, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTA il regolamento di esecuzione (EU) 2024/1696 della Commissione del 19 giugno 2024 recante la revoca dell'approvazione della sostanza attiva acibenzolar-S-metile, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acibenzolar-S-metile, ritenuti indispensabili per il controllo di *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA) nelle colture di kiwi;

ACQUISITO il parere del Servizio Fitosanitario Centrale che ha affermato, per la stagione agricola 2026, la presenza di una grave emergenza fitosanitaria determinata da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA) e l'indispensabilità dell'impiego della sostanza attiva acibenzolar-S-metile per contrastarne la diffusione nelle colture di kiwi, e successivamente pubblicato in data 22/12/2025 sul portale del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **BION 50 WG 2026**, contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-metile, da impiegare per l'attivazione delle autodifese dei kiwi contro *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA);

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo massimo non superiore 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

TENUTO conto del parere conclusivo espresso dagli esperti della Sezione consultiva Fitosanitari, acquisto per via telematica in data 26/02/2026, favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto in questione per gli usi richiesti;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 3 marzo 2026 con la quale è stata richiesta all'Impresa la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, da presentarsi con pregiudizio qualora si rendesse necessario il rilascio di un'ulteriore autorizzazione d'emergenza;

VISTA la nota del 05/03/2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e per 120 giorni l'impresa Syngenta Italia S.p.A. con sede legale in viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BION 50 WG 2026 a base della sostanza attiva acibenzolar-S-metile, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, utilizzato per la lotta contro *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA) nelle colture di kiwi, esclusivamente nei territori, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto;

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. **19256**

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 06/03/2026

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dr. Ugo DELLA MARTA

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”

*Il Direttore dell'Ufficio 7: Pasquale Cavallaro
Il responsabile del procedimento: Lauro Cascia*

BION® 50 WG 2026

Attivatore delle autodifese della pianta, in granuli idrodispersibili, per il controllo del cancro batterico dell'actinidia

Acibenzolar-S-metile - Codice FRAC P01

Composizione

100 g di prodotto contengono:

acibenzolar-S-methyl puro g 50

coformulanti q.b. a g 100

contiene: acibenzolar-S-methyl, reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda disodium maleate



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 Provoca irritazione cutanea. **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P263 Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento. P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 19256

Partita n. vedi corpo della confezione

Stabilimenti di produzione:

Gowan Milling, Yuma (USA)

Stabilimenti di confezionamento:

CHEMARK ZRT, Peremarton-Gyártelep (Ungheria)

Stabilimenti di rietchettatura:

ARCO Logistica S.r.l. – via Monari 5, Ferrara (FE)

ARCO Logistica S.r.l. – via Battistella 22, Ferrara (FE)

Contenuto netto: g 500

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante la miscelazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto indossare abbigliamento da lavoro e guanti.

Il rientro in campo deve avvenire 1 giorno dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

Bion 50 WG 2026 è un attivatore delle autodifese della pianta a base di *acibenzolar-S-methyl*.

Acibenzolar-S-methyl non presenta un'attività diretta sul patogeno ma attiva i meccanismi naturali di difesa delle piante aumentandone la resistenza nei confronti di numerose malattie. Su actinidia incrementa la resistenza della pianta nei confronti delle batteriosi. Il prodotto è dotato di attività sistemica, viene assorbito velocemente dalla vegetazione e traslocato in senso acropeto e basipeto all'interno della pianta. Per il suo particolare meccanismo d'azione, acibenzolar-S-methyl deve essere distribuito prima dell'instaurarsi dell'infezione.

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Patogeno	Dose g/hl	Dose g/ha	Epoca d'impiego
Actinidia	Cancro batterico (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i>)	10-20	200	Applicazioni fogliari: intervenire dalla fase del germogliamento allo sviluppo dei frutti. Effettuare un massimo di 6 trattamenti ad intervallo di 14 – 21 giorni

- Utilizzare le concentrazioni più elevate e/o gli intervalli più brevi nelle situazioni di alta pressione della malattia.
- Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione trattata, evitando lo sgocciolamento. Le dosi/ hl sono valide in caso di utilizzo di un volume di acqua di 1000-1500 litri/ha

Strategia antiresistenza: si consiglia di utilizzare il prodotto in un programma di difesa che preveda l'impiego anche di prodotti con un diverso meccanismo d'azione.

Compatibilità: in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su actinidia non trattare giovani piante con applicazioni al suolo fino al terzo anno di età. Su alcune cultivar di actinidia si possono verificare effetti fitotossici. Si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per actinidia

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06/03/2026 valida dal 06/03/2026 al 03/07/2026

syngenta.